

ROMA



Protocollo RC n. 14110/18

Deliberazione n. 117

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 57

Seduta Pubblica del 23 ottobre 2018

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di martedì 23 del mese di ottobre, alle ore 14,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 22 ottobre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 19 Consiglieri:

Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Giachetti Roberto, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Stefano Enrico, Sturni Angelo e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro,

Palumbo Marco, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zannola Giovanni.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Montanari Giuseppina e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 79^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

79^a Proposta (Proposta di iniziativa consiliare)

della Commissione Capitolina Permanente XI

Linee di indirizzo per la modifica ed integrazione della deliberazione n. 74 anno 2010 del Consiglio Comunale di Roma, concernente "Modifica ed integrazione dei criteri di determinazione delle Tariffe dei servizi di refezione scolastica", che porti all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica.

Premesso che

ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il Consiglio Comunale ha competenza per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

per effetto di quanto previsto dall'art. 3, commi primo e settimo, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati;

con Decreto Interministeriale del 31 dicembre 1983, pubblicato nella G.U. 16 del 17 gennaio 1984, sono state individuate le categorie di servizi pubblici a domanda individuale, fra cui il servizio di refezione scolastica;

il servizio di refezione scolastica ricade nella disciplina di cui all'art. 6 del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, solo per la parte non legata alla istituzione del "tempo pieno scolastico", in quanto l'attività didattica della scuola dell'obbligo articolata su un orario giornaliero che ricomprende il momento del pasto, con la conseguenza che la fruizione della refezione diviene un elemento indispensabile per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, successivamente modificato per effetto del D.Lgs. n. 130/2000, le Amministrazioni pubbliche devono adottare schemi tariffari e criteri di accesso per le prestazioni e per i servizi da esse erogati, non destinati alla generalità dei cittadini, basati sull'individuazione delle capacità economiche dei soggetti e

dei familiari beneficiari o fruitori, con l'applicazione sperimentale dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31 marzo 1999, ha definito l'ambito attuativo delle citate prescrizioni legislative, avviando un processo di graduale introduzione dell'ISEE nella definizione dei criteri di accesso e degli schemi tariffari dei principali servizi comunali, con prioritario riferimento agli asili nido, ai servizi scolastici ed ai servizi di assistenza;

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 del 17 marzo 2010 ha approvato "Linee guida per la realizzazione di una politica a sostegno della famiglia: Roma Città Famiglia" evidenziando la necessità di politiche tariffarie agevolate e che tengano conto della numerosità del nucleo familiare;

con deliberazione n. 74 anno 2010 del Consiglio Comunale di Roma concernente "Modifica ed integrazione dei criteri di determinazione delle Tariffe dei servizi di refezione scolastica" è stata approvata l'applicazione di un sistema di determinazione delle tariffe di partecipazione alla spesa per la fruizione del servizio di refezione scolastica basato sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente ed articolato per fasce tariffarie variabili a seconda di corrispondenti fasce di ISEE;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, inerente "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", ha tra l'altro introdotto all'art. 3 la definizione di nucleo familiare come di seguito indicato:

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, inerente "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", ha tra l'altro introdotto all'art. 9 il cosiddetto "ISEE corrente".

L'art. 9 del suddetto Decreto stabilisce che:

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.
 3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
 4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
 5. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
 6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
 7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Con la Deliberazione n. 9 del 12 marzo 2015, l'Assemblea Capitolina ha recepito i criteri di valutazione e determinazione delle linee guida per l'applicazione dell'ISEE ai servizi di Roma Capitale;

Considerato che

in alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, ma anche la sospensione o la riduzione), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare;

si ritiene necessario, mantenere comunque il sistema di determinazione delle tariffe di partecipazione alla spesa per il servizio di refezione scolastica basato sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente;

appare opportuno recepire quanto sancito nella Legge n. 159/2013 e riportato in premessa;

con la possibilità di presentazione dell'ISEE CORRENTE concedendo al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare e procedere alla modifica ed integrazione del comma 1 della Delibera n. 74/2010;

ai fini del calcolo dell'ISEE CORRENTE occorre applicare la variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE già rilasciato, nel rispetto di quanto sancito al comma 2 dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013;

si ritiene necessario per quanto in premessa provvedere alla modifica ed integrazione della Delibera n. 74 anno 2010 del Consiglio Comunale di Roma concernente "Modifica ed integrazione dei criteri di determinazione delle Tariffe dei servizi di refezione scolastica" consentendo la presentazione dell'ISEE CORRENTE, così come disciplinato dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 2015;

il comma 1 della deliberazione n. 74 del 2010 testualmente recita "di stabilire che gli utenti del servizio di refezione scolastica presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il mese di settembre di ciascun anno e a coloro che non presenteranno la documentazione comprovante la situazione reddituale sarà applicata la tariffa massima";

nel corso degli anni l'analisi effettuata presso i Municipi ha evidenziato la inopportunità del termine fissato entro il mese di settembre di ciascun anno, quale termine per la presentazione della DSU in quanto considerato eccessivamente lungo rispetto all'inizio dell'erogazione del servizio ed alla relativa emissione di bollettazione con conseguenti disservizi per gli Uffici di competenza e per l'utenza;

per quanto suindicato occorre anticipare i termini per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica afferente l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente stabilendo pertanto come periodo dal 1° marzo al 31 luglio;

sia necessario da parte di Roma Capitale, stabilire controlli sulle DSU dei richiedenti, diversi da quelli già effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, tramite l'invio telematico degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza, ricorrendo ad apposito protocollo siglato con la stessa.

In caso di non veridicità dei dati dichiarati l'Amministrazione provvederà ai relativi adempimenti, inclusa la comunicazione all'Inps in caso di eventuali dichiarazioni mendaci;

Ritenuto che

si possa, pertanto, modificare ed integrare la deliberazione n. 74 anno 2010 del Consiglio Comunale di Roma concernente "Modifica ed integrazione dei criteri di determinazione delle Tariffe dei servizi di refezione scolastica";

si possa applicare la norma per cui il richiedente la prestazione della refezione scolastica, nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, possa presentare un ISEE CORRENTE, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione;

il richiedente l'ISEE CORRENTE, oltre al modulo sostitutivo della DSU, possa presentare la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013.

sia necessario mantenere il sistema di determinazione delle tariffe di partecipazione alla spesa per il servizio di refezione scolastica, basato sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente;

sia opportuno concedere al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare;

per le prestazioni erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni sia applicata dal mese successivo a quello di presentazione;

si possa, altresì, procedere a modificare ed integrare la deliberazione n. 74 del 2010, relativamente al comma 1, così come di seguito riportato stabilendo che gli utenti del servizio di refezione scolastica, residenti nel territorio di Roma Capitale, possano presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a partire dal 1° marzo e fino e non oltre il 31 luglio di ciascun anno, precisando altresì che a coloro che non presenteranno la documentazione comprovante la situazione reddituale entro i termini suindicati sarà applicata la tariffa massima;

si debba applicare ai fini del calcolo dell'ISEE CORRENTE la variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE già rilasciato, nel rispetto di quanto sancito al comma 2 dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013;

che in data 17 maggio 2018 il Dirigente della 3^a U.O. – Controlli atti dipartimentali della III Direzione della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati dall’Amministrazione Capitolina e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

Il Dirigente

F.to G. Ruiz;

che in data 2 luglio 2018 il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico ha espresso il parere che di seguito si riporta: "si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, prescritto dall'art. 49 del TUEL sulla proposta indicata in oggetto".

Il Direttore

F.to I. Bigari;

Che la proposta, in data 3 luglio 2018, è stata trasmessa ai Municipi, per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi III, X, XI e XV non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII e XIV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che il parere del Consiglio del Municipio II è pervenuto fuori termine;

Che i Consigli dei Municipi I e IX hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- All'art. 5 del dispositivo anticipare dal 31 luglio al 30 giugno il termine ultimo per presentare l'I.S.E.E.;
- Abolire l'art. 6 del dispositivo in quanto i controlli già oggi eseguiti dall'INPS e dalla Agenzia delle Entrate sono ampiamente sufficienti a controllare la veridicità delle comunicazioni inviate all'Amministrazione;
- Aggiungere un comma all'art. 5, prevedendo una "Finestra" dal 10 al 30 settembre, per il deposito tardivo dell'I.S.E.E. ferma restando l'emissione della tariffa massima per il mese di settembre ed il relativo beneficio dal mese successivo.

Municipio IX:

- Sostituire alla lettera D) punto 6, lettera b) al secondo punto dell'elenco il numero "10" con "15".

Che la Commissione Capitolina Permanente XI ha ritenuto di non accogliere le osservazioni dei Municipi in quanto le stesse sono state già oggetto di valutazione sia da parte della Commissione in sede di predisposizione della proposta di delibera sia in occasione degli incontri effettuati con gli uffici Dipartimentali e Municipali propedeutici alla stesura della stessa.

Visti:

Il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Lo Statuto di Roma Capitale;

La deliberazione n.74/2010;

Il D.P.C.M. n. 159/2013;

Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, Ivana Bigari, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per quanto in premessa

DELIBERA

- 1) Di approvare le linee di indirizzo di seguito riportate, rivolte alla ottimizzazione dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica e che formano parte integrante del presente documento;
- 2) Di dare mandato agli Uffici competenti, tramite gli Assessorati di riferimento, di modificare ed integrare la Delibera n. 74 del 2010, nel rispetto di tali linee d'indirizzo e di darne adeguata informativa agli interessati.

LINEE DI INDIRIZZO

(Modifica ed integrazione Deliberazione C.C. n. 74/2010)

1. Integrazione della Delibera C.C. n. 74/2010 con la definizione di Nucleo familiare così come stabilita dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
2. Integrazione della Delibera C.C. n. 74/2010 con l'ISEE CORRENTE concedendo al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare;
3. Applicare ai fini del calcolo dell'ISEE CORRENTE solo la variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE già rilasciato, nel rispetto di quanto sancito al comma 2 dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013;
4. Per le prestazioni erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione;
5. Modificare il comma b dell'art. 6 della Delibera n. 74/2010 come di seguito riportato: "per le scuole dell'infanzia, per le quali l'erogazione del servizio di refezione avviene fino alla fine del mese di giugno il pagamento deve avvenire per intero per un numero totale di 10 mensilità";
6. Al comma l, "di stabilire che i richiedenti del servizio di refezione scolastica, il cui nucleo familiare rispetti i requisiti stabiliti dall'art. 3 del succitato D.P.C.M. n. 159/2013, al fine dell'agevolazione tariffaria, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a partire dal 1° marzo e fino e non oltre il 31 luglio di ciascun anno. A coloro che entro i termini suindicati non presenteranno la documentazione comprovante la situazione reddituale, o non abbiano i requisiti stabiliti riguardanti il nucleo familiare, sarà applicata la tariffa massima."
7. Stabilire, da parte di Roma Capitale, controlli sulle DSU dei richiedenti, diversi da quelli già effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, tramite l'invio telematico degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza, ricorrendo ad apposito protocollo siglato con la stessa. In caso di non veridicità dei dati dichiarati l'Amministrazione provvederà ai relativi adempimenti, inclusa la comunicazione all'Inps in caso di eventuali dichiarazioni mendaci;
8. Rendere operative le succitate modifiche ed integrazioni a partire dall'anno scolastico 2019/2020, fornendo adeguata informativa agli interessati.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 25 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Priamo, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Iorio, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Penna, Stefano, Sturni, Vivarelli, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 117.

Il PRESIDENTE invita l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento testé adottato, a votarne l'immediata eseguibilità.

Procedutosi alla votazione, con sistema elettronico, lo stesso Presidente dichiara che sono stati espressi 24 voti favorevoli pertanto l'immediata eseguibilità non risulta concessa non essendosi registrato – come previsto dall'art. 80 del Regolamento – il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 31 ottobre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 novembre 2018.

Li, 30 ottobre 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 10 novembre 2018.

Li, 12 novembre 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino